

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICOSTITUITA IL 18 LUGLIO 2003
INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 18 FEBBRAIO 2022

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 - Denominazione e sede

- 1) È costituita in Cabras, l'Associazione DIportisti NAutici, denominata A.DI.NA. di Cabras, con sede in Cabras (OR), via Tharros n.63/A. Tale sede potrà variare solo previa decisione degli organi deliberanti.
- 2) (*) L'A.DI.NA. assume la forma giuridica di Associazione Sportiva Dilettantistica.

Art. 2 - Scopo

- 1) L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro, durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione salvo diverse disposizioni di Legge.
- 2) Essa ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la pratica: di ogni attività sportiva a mare e nel campo della nautica; dell'attività di volontariato nell'assistenza e nel soccorso in mare; di ogni iniziativa atta a tutelare e a valorizzare la natura mediante la presenza imprescindibile dell'uomo nelle forme compatibili, ritenendo irrinunciabile, al tal fine, il valore delle sue azioni all'interno di essa.
- 3) A tale scopo l'Associazione potrà: realizzare e/o gestire impianti sportivi, corsie e scivoli a mare, porticcioli turistici, moli e pontili anche galleggianti, postazioni d'ormeggio e di approdo, aree ed edifici per la sosta e/o ricovero, con o senza custodia, di barche, di carrelli e di autoveicoli con o senza carrelli; organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, raduni e servizi connessi; promuovere, organizzare e realizzare manifestazioni e iniziative finalizzati alla tutela della natura nell'ambiente costiero; istituire e gestire punti di accoglienza e di ristoro e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la promozione degli sport e di tutte le attività nautiche e di tutela della natura in genere.
- 4) L'Associazione esplicitamente accetta e applica lo Statuto, i Regolamenti e il deliberato degli Organi competenti di Federazioni, di Enti e di Associazioni sportive e di tutela ambientale alle quali delibererà di aderire.
- 5) (*) L'Associazione si propone di:
 - ✓ Organizzare attività sportive dilettantistiche di ogni disciplina e nel campo della nautica, ricomprese nella delibera nr.1566 e nr. 1568 rispettivamente del 20 dicembre 2016 e del 14 febbraio 2017 del Consiglio Nazionale del Coni in tutti i livelli ed espressioni, in particolare si elencano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti discipline:
 - canottaggio;
 - surf;
 - pesca sportiva;
 - sci nautico;
 - sport acquatici;
 - Discipline veliche;
 - nuoto.
 - ✓ Organizzare manifestazioni, corsi di formazione, corsi per operatori sportivi, culturali, turistici e di perfezionamento tecnico, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale; dell'attività di volontariato nell'assistenza e nel soccorso in mare.
 - ✓ Organizzare le attività del tempo libero e il turismo sociale e giovanile, anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio, e le attività legate ai viaggi turistici; realizzare e/o gestire impianti sportivi, corsie e scivoli a mare porticcioli turistici, moli e pontili anche galleggianti, postazioni d'ormeggio e di approdo, aree ed edifici per la sosta e/o ricovero, con o senza custodia, di barche, di carrelli e di autoveicoli con o senza carrelli.
 - ✓ Promuovere la tutela dei diritti del consumatore, del cittadino, delle persone disabili, la cooperazione culturale, il servizio civile, e ogni altra attività di difesa dei diritti civili;
 - ✓ Promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali;
 - ✓ Promuovere e organizzare corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;
 - ✓ Inoltre, per le attività commerciali connesse e collaterali alle attività istituzionali, l'associazione può aprire partita IVA, con eventuale opzione alla legge 398/91 e/o successive modifiche e integrazioni.
 - ✓ Per raggiungere i fini sociali e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie quali bar, mensa, o utilizzare quelle esistenti sul territorio. A tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.

- ✓ Può promuovere direttamente, o in collaborazione con altri sodalizi, lo sviluppo delle proprie iniziative.
- ✓ Ricercare momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero.

L'associazione si impegna a esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

Art. 3 - Durata

- 1) La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta esclusivamente con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
- 2) L'Associazione resterà attiva fin tanto che il Direttivo in carica assolverà gli adempimenti disposti dallo Statuto.

Art. 4 - Iscrizione dei soci (*)

- 1) Sono soci tutti quelli che partecipano alle attività dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa con il pagamento della quota sociale stabilita dal Direttivo e approvata dall'assemblea dei soci.
- 2) Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
- 3) L'iscrizione a socio deve essere richiesta in forma scritta contenente esplicita dichiarazione del richiedente di aver preso visione e di conoscere il presente Statuto, di condividerlo, di accettarlo e di rispettarlo. L'istanza di iscrizione a socio viene valutata dal Direttivo dell'Associazione e la relativa decisione di accettazione, o di rigetto, viene esplicitata in apposita deliberazione dello stesso Direttivo. Il rigetto dell'istanza di iscrizione deve essere motivato e può avvenire quando il richiedente viene considerato privo dei requisiti inibitori precisati al successivo punto 4 e nel caso di soggetti ritenuti inadeguati o che possano costituire possibile ostacolo all'attività sociale.
- 4) L'iscrizione a socio non avrà né validità, né efficacia, se la stessa fosse stata effettuata in presenza di requisiti inibitori, quali:
 - a) condanne penali per delitti dolosi e, in particolare, comminazione di pene che implicino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - b) provvedimenti disciplinari, compresa la radiazione di cui al successivo Art.6 in ambito sportivo, sociale e civile in genere;
 - c) nel caso di azioni condotte da soci che abbiano disonorato e/o danneggiato l'Associazione, in qualsiasi modo ciò avvenga.
- 5) La conoscenza della presenza di requisiti inibitori è di esclusiva responsabilità del richiedente.
- 6) Il rinnovo dell'iscrizione a socio dovrà avvenire entro l'anno solare di riferimento, con una tolleranza massima estesa al 31 gennaio dell'anno solare successivo. Il socio che non rinnovasse l'iscrizione entro tale data perderà la qualifica di socio.
- 7) I nuovi soci, in precedenza mai iscritti in qualità di socio all'Adina, sono tenuti al pagamento di una quota monetaria di iscrizione maggiorata, stabilita dal Direttivo e approvata dall'assemblea dei soci.

Art. 4 bis - Iscrizioni dei tesserati (*)

- 1) Il tesserato è colui che ne fa esplicita richiesta, con apposita domanda, presentata all'organo direttivo che valuta l'idoneità del richiedente e lo iscrive allo specifico ruolo.
- 2) Il tesserato diportista ha il diritto temporaneo (sulla base dell'iscrizione annuale) di utilizzare le strutture di varo e di alaggio gestite dall'Adina e ogni altra struttura per la nautica e per lo sport messa esplicitamente a disposizione dall'associazione. Partecipa alle attività sociali aperte ai tesserati e può essere prevista la partecipazione alle assemblee dei soci col solo diritto di parola ma non di voto.
- 3) Il tesserato per attività sportive (elencate all'art. 2 del presente statuto) ha il diritto temporaneo (sulla base dell'iscrizione annuale) di esercitare le discipline sportive promosse dall'Adina e, a questo scopo, può utilizzare i moli e le strutture messe a disposizione dall'Associazione per questi scopi. Non ha il diritto di utilizzare gli scali di alaggio al fine di varare o di alare un natante. Paga una quota di tesseramento ridotta, partecipa alle attività sociali aperte ai tesserati e può essere prevista la partecipazione alle assemblee dei soci col solo diritto di parola ma non di voto.
- 4) L'iscrizione a tesserato non avrà né validità e né efficacia se la stessa fosse effettuata in presenza di requisiti inibitori, quali:

a) condanne penali per delitti dolosi e, in particolare, comminazione di pene che implicino l'interdizione dai pubblici uffici;

b) provvedimenti disciplinari, compresa la radiazione di cui al successivo Art.6 in ambito sportivo, sociale e civile in genere. Poiché la conoscenza della presenza di propri requisiti inibitori è di esclusiva competenza e responsabilità dell'interessato che chiede di associarsi, nel caso si verificassero iscrizioni in difformità al disposto di cui al precedente punto 4), l'Associazione e i suoi Organi dirigenti sono esonerati da ogni responsabilità in merito, all'atto del versamento della quota d'iscrizione.

c) nel caso di azioni di soci che disonorino e/o danneggino l'Associazione, in qualsiasi modo ciò avvenga.

5) La conoscenza della presenza di requisiti inibitori è di esclusiva responsabilità del richiedente. Il rinnovo dell'iscrizione a tesserato dovrà avvenire entro l'anno solare di riferimento, con una tolleranza massima estesa al 28/29 febbraio dell'anno solare successivo.

Art. 5 - Diritti dei soci e dei tesserati (*)

- 1) Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'iscrizione, del diritto di voto e di partecipazione alle assemblee e alle attività sociali. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione e del diritto di eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 2) La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento.
- 3) È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'art.6.
- 4) I soci e i tesserati hanno il dovere di difendere nel campo delle attività proprie dell'Associazione, in quello sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e dei suoi dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni, e di osservare le regole dettate dalle Associazioni, Federazioni, Organismi sportivi e non ai quali l'Associazione delibererà di aderire.

Art. 6) Decadenza dei soci e dei tesserati

- 1) I soci e i tesserati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) per dimissione volontaria;
 - b) per mancato rinnovo dell'iscrizione annua;
 - c) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio e/o il tesserato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- 2) Il provvedimento di radiazione del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea straordinaria dei soci, o anche, nel caso di prima convocazione utile, da quella ordinaria, alla cui riunione deve essere convocato il socio e/o il tesserato interessato, dopo una disamina degli addebiti.
- 3) L'associato e/o il tesserato radiato non può essere più ammesso.

ORGANISMI E FUNZIONI LORO ASSEGNATE

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il vice Presidente;
- i Proviviri.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Diritto di partecipazione

- 1) Possono partecipare alle assemblee dell'associazione, con diritto di voto, solo i soci in regola con il versamento della quota annua. È consentita la partecipazione solo consultiva di soggetti non associati.
- 2) Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solamente a soci.
- 3) Fatta salva la delega di cui sopra, ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

- 1) L'assemblea ordinaria, che dovrà avvenire, normalmente, entro il 31 maggio di ciascun anno, si terrà per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, della relazione sull'attività svolta

e su quella programmatica per il futuro, del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale e per la discussione e deliberazione di qualsiasi altro argomento ritenuto necessario.

- 2) L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al comma 2 del successivo Art.11.
- 3) Dovrà, altresì, essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma in caso di scioglimento o cessazione del Consiglio Direttivo, qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
- 4) Rientrano inoltre nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui al successivo Art.11:
 - a) l'elezione del Consiglio Direttivo, che dovrà avvenire, di norma, entro la prima decade del mese di maggio;
 - b) l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche;
 - c) l'approvazione dei regolamenti interni, relativi alle attività dell'associazione, e delle sue eventuali modifiche;
 - d) le decisioni sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'associazione;
 - e) la delibera di scioglimento dell'associazione, conformemente a quanto disposto dall'Art. 28 del presente statuto.

Art. 11 - Convocazione

- 1) La convocazione dell'assemblea è decisa dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione. Potrà essere, inoltre, richiesta dalla metà più uno dei soci, i quali potranno proporre l'ordine del giorno ovvero, secondo il disposto di cui all'Art.15 comma 4 e all'Art.29 comma 1, qualora ricorrano i casi in essi previsti.
- 2) Nel caso di convocazione dell'assemblea richiesta dai soci la stessa dovrà avvenire entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.
- 3) (**) La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene a cura del Consiglio Direttivo, mediante l'invio di avviso di convocazione che potrà avvenire sia per posta ordinaria, sia per sms e sia per e-mail. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Art. 12 - Validità dell'assemblea

- 1) Tanto l'assemblea ordinaria quanto quella straordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci iscritti.
- 2) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione e constatata l'assenza del numero legale di cui al punto 1), l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 3) Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 13 - Modifiche statuto

- 1) Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se posto all'ordine del giorno.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino a un massimo di cinque eletti dall'assemblea, nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente, ovvero, in sua assenza, di chi presiede il Consiglio Direttivo.
- 2) In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio e inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. È previsto un rimborso forfettario annuo per spese telefoniche. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività svolta in qualità di consigliere.
- 3) Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, e dal Segretario estensore, ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
- 4) Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è tenuto presso la sede dell'Associazione e inserito in una specifica raccolta dei verbali del Direttivo, di cui ogni socio può prendere visione.
- 5) Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da cinque consiglieri, la funzione di Tesoriere potrà essere affidata a un consigliere diverso da quello che svolge la funzione di Segretario.

Art. 15 - Dimissioni

- 1) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a surrogare i mancanti, la cui nomina sarà valida ed efficace fino alla convalida dell'Assemblea. La surroga deliberata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere successivamente convalidata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile e, se confermata, consentirà ai nuovi Consiglieri di restare in carica fino alla scadenza prevista per quelli sostituiti. In caso di mancata convalida la nomina decade e l'Assemblea provvede, seduta stante, alla nomina del nuovo o dei nuovi Consiglieri.
- 2) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
- 3) Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso a seguito di un voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo di legittimo impedimento, decade automaticamente dall'incarico. Tale evento deve essere comunicato per iscritto all'interessato.
- 4) Qualora si verificassero i casi di cui ai precedenti punti 2) e 3) e in assenza di specifica iniziativa dell'organismo dirigente sciolto o decaduto, l'assemblea dei soci, al solo fine di rinnovare le cariche direttive, potrà essere convocata da 1/10 degli iscritti.

Art. 16 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, nella sede che riterrà più opportuna, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta da uno o da due Consiglieri, a seconda che il Direttivo sia composto rispettivamente da tre o da cinque membri.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

- 1) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'assemblea;
 - b) fissare la data dell'assemblea ordinaria dei soci, indirirla almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - c) formulare, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, gli eventuali regolamenti interni relativi all'uso dei beni dell'Associazione e alla partecipazione alle attività;
 - d) promuovere attività agonistiche, ricreative, culturali e ambientali previamente approvate dall'assemblea;
 - e) provvedere alla gestione e al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando, sulle mansioni, all'assemblea. Ai lavoratori dipendenti non potranno essere corrisposti salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;
 - f) determinare l'importo delle quote associative annuali fissandone, altresì, le modalità di pagamento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
 - g) definire i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione e all'approvazione dell'assemblea.
 - h) (*) È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un Ente di promozione sportiva.

Art. 18 - Bilancio e rendiconto economico e finanziario

- 1) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario.
- 2) Tale rendiconto, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione.

Art. 19 - Il Presidente

- 1) Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione ed è il legale rappresentante della stessa in ogni evenienza.
- 2) Il Presidente, o il Consiglio Direttivo, è responsabile del buon andamento finanziario e risponde in proprio, rispettivamente, di eventuali spese straordinarie sostenute, in quanto disposte dal Presidente o deliberate dal Consiglio Direttivo, in assenza di specifica previsione di bilancio o per spese non deliberate come variazioni allo stesso.
- 3) Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso, senza autorizzazione, in nome dell'associazione.
- 4) Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
- 5) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie o patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dalla sua elezione. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione e inserito nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai soci presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in atti e in fatti, e in quelle mansioni per le quali è espressamente delegato.

Art. 21 - Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e redige i verbali. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e la tenuta dei libri contabili e provvede, inoltre, alle riscossioni e ai pagamenti secondo il deliberato specifico del Consiglio Direttivo e, sussistendo i casi, le disposizioni del Presidente.

Art. 22 - I Proviviri

- 1) Il Collegio dei Proviviri è composto da un minimo di tre membri fino a un massimo di cinque eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- 2) I Proviviri hanno funzioni di controllo, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprimere, senza facoltà di voto, il loro parere consultivo e non vincolante su qualsiasi argomento. Inoltre, fungono da amichevoli compositori per le controversie che possono insorgere fra gli associati e fra gli associati e il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Collegio dei Proviviri resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e, in caso di dimissioni o di mancanza di uno o più membri, la surroga o la sostituzione dovrà avvenire applicando, per analogia, le norme previste per il Consiglio Direttivo (Art. 15).

PRINCIPI GENERALI

Art. 23 - (*) Anno sociale ed esercizio finanziario**

L'anno sociale coincide con quello dell'esercizio finanziario. Entrambi hanno inizio il 1° gennaio di ogni anno e si concludono il 31 Dicembre dello stesso anno.

Art. 24 - Incompatibilità ed esclusioni

- 1) Non possono ricoprire cariche sociali i componenti dei Consigli Direttivi di altre Associazioni affiliate o meno ai medesimi Enti o Federazioni alle quali l'Associazione deliberasse di aderire.
- 2) Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - a) coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
 - b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a un anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva, nel caso di affiliazione dell'A.DI.NA. a tali Organi.

Art. 25 - Patrimonio

- 1) I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti e associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi contributivi per rimborso spese a seguito di attività organizzate dalla Associazione; i beni patrimoniali sono costituiti dai beni materiali realizzati e/o acquistati dall'Associazione.
- 2) Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

Art. 26 - Sezioni

- 1) E' prevista, previa verifica da parte dell'Associazione del rispetto dei requisiti previsti, l'istituzione di sezioni locali al fine di divulgare gli scopi sociali.
- 2) I requisiti di cui sopra saranno stabiliti da specifico regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 27 - Trasformazioni

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, corrispondente a due terzi degli iscritti, deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.02.1983 n.50.

Art. 28 - Clausola Compromissoria

- 1) Il Collegio dei Proviviri, nel caso si trovi nell'impossibilità di risolvere amichevolmente la controversia sorta tra l'associazione e i soci, o tra i soci medesimi, entro due mesi dall'insorgere della stessa, deve comunicarlo agli interessati e, in tal caso, le parti potranno definire la controversia attraverso la richiesta di uno specifico Collegio arbitrale composto da n. 3 Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Oristano.
- 2) La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data di rinuncia del Collegio dei Proviviri, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
- 3) L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Oristano.

Art. 29- Scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- 2) L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà dopo il parere dell'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
- 3) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 – Gestione delle fasi transitorie (*)

Il Direttivo può essere incaricato dall'assemblea dei soci di gestire le fasi di transizione determinate da modifiche statutarie, o da decisioni assunte dagli organi deliberanti, che incidono sui costi delle iscrizioni e sulle scadenze dei termini di pagamento. In tali fasi transitorie il Direttivo ha l'incarico di rendere più elastiche le date entro le quali dovranno essere effettuati i pagamenti relativi alle iscrizioni, sia per i soci sia per i tesserati, al fine di consentire un graduale passaggio dalle date precedentemente in vigore a quelle previste a regime.

- FINE -

(*) Articoli e/o commi modificati dall'Assemblea straordinaria del 18 febbraio 2022.

() Comma modificato dall'Assemblea straordinaria del 09 Aprile 2011.**

(*) Articolo modificato dall'Assemblea straordinaria del 28 Febbraio 2014.**